



---

**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

---

**ANCRA**

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMERCianti  
RADIO TELEVISIONE ELETTRODOMESTICI  
DISCHI E AFFINI

**NUOVO**  
**STATUTO**

Milano, 13 Giugno 2011

## **Art. 1**

### *Denominazione ed Identità*

1. L'Associazione Nazionale Commercianti Radio Televisione Elettrodomestici Dischi e Affini - Confcommercio-Imprese per l'Italia", di seguito denominata "ANCRA - Confcommercio-Imprese per l'Italia", è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.
2. "ANCRA - Confcommercio-Imprese per l'Italia" aderisce alla "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia", ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio specifico ambito categoriale.
3. "ANCRA - Confcommercio-Imprese per l'Italia" si impegna altresì ad accettare:
  - le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all'art. 41 dello Statuto confederale;
  - le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
  - il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia".
4. "ANCRA - Confcommercio-Imprese per l'Italia" si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.
5. "ANCRA - Confcommercio-Imprese per l'Italia" prende atto che la denominazione di cui al comma 2 ed il relativo logo sono di proprietà di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e che la loro adozione ed utilizzazione sono riservate alle associazioni aderenti a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza al sistema confederale.
6. "ANCRA - Confcommercio-Imprese per l'Italia" si impegna altresì ad utilizzare il logo confederale accompagnato dalla propria specifica denominazione, facendosi garante, nei confronti di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", dell'uso dello stesso da parte di organismi associativi o strutture societarie costituite al proprio interno, o ad essa aderenti, e/o comunque espressione diretta della propria Organizzazione.

## **Art. 2**

### *Ambiti di Rappresentanza*

1. “ANCRA - Confcommercio-Imprese per l'Italia” è il livello confederale di organizzazione e rappresentanza degli interessi per i propri specifici ambiti categoriali, come riconosciuti da “Confcommercio-Imprese per l'Italia”, e costituisce il sistema di rappresentanza unitario nazionale delle imprese che svolgono :

- attività di commercio al dettaglio, all'ingrosso e di noleggio di elettrodomestici, elettronica di consumo, telefonia, informatica, supporti audio-video, materiali elettrici e televisivi ecc..., operanti sia con modalità tradizionali, sia con le più recenti connotazioni organizzative o tipologie imprenditoriali quali catene di vendita e gruppi di aziende organizzate di importanza nazionale;
- attività di impiantistica, riparazione, assistenza post-vendita e commercio di accessori e parti di ricambio delle stesse tipologie di prodotti;

che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all'art. 13 dello Statuto confederale.

2. “ANCRA - Confcommercio-Imprese per l'Italia” è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

## **Art. 3**

### *Sede e durata*

1. “ANCRA - Confcommercio-Imprese per l'Italia” ha sede legale in Roma, Piazza G. G. Belli, 2, ed ha durata illimitata.
2. L'Ufficio di segreteria, può, su decisione del Consiglio e con ratifica dell'Assemblea, avere sede in qualsiasi altro luogo nel territorio nazionale, per un più stretto rapporto operativo con il Presidente pro-tempore.

## **Art. 4**

### *Principi e Valori Ispiratori*

1. “ANCRA - Confcommercio-Imprese per l'Italia” conforma il proprio Statuto ai seguenti principi:
  - a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
  - b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;

- c) la responsabilità verso le componenti associative e gli operatori rappresentati, nonché verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
- d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità, organizzata e non;
- e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che "Confcommercio - Imprese per l'Italia" propugna nel Paese;
- f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
- g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
- h) la solidarietà fra le componenti associative, verso il sistema di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e nei confronti degli operatori rappresentati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
- i) l'eguaglianza fra le componenti associative e fra gli operatori rappresentati, in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
- j) l'uropeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

2. "ANCRA - Confcommercio-Imprese per l'Italia" conforma inoltre il proprio Statuto alle seguenti regole di comportamento :

- a) leale osservanza delle leggi e degli impegni sottoscritti e, nello spirito del suo doveroso e convinto senso dello Stato, promozione di una coscienza associativa che contrasti permanentemente ogni pratica illegale ai danni di beni, imprese e persone, in qualunque forma si manifesti;
- b) rispetto e promozione degli interessi legittimi dei consumatori ed utenti e in particolare del loro diritto a una corretta e completa informazione;
- c) senso di responsabilità e contributo fattivo alla salvaguardia delle condizioni di vivibilità dell'ambiente e del territorio in cui si opera;
- d) partecipazione attiva e disponibile degli associati alla vita dell'Organizzazione a tutti i livelli, nelle forme stabilite dagli organi;
- e) condotta morale e professionale integra degli associati e in particolare di quelli fra loro che rivestono incarichi in organismi interni o esterni all'Associazione;
- f) espletamento degli eventuali incarichi associativi o pubblici con spirito di servizio e disponibilità a rimetterli all'Organizzazione qualora il superiore interesse di essa lo esiga;
- g) dovere di garantire la migliore qualità dell'immagine ed il rispetto del nome dell'Organizzazione in ogni attività anche esterna al contesto lavorativo.

**Art. 5**  
*Scopi e Funzioni*

“ ANCRA - Confcommercio-Imprese per l'Italia”:

- a) promuove i principi ed i valori che ne ispirano l'azione;
- b) tutela e rappresenta a livello nazionale gli interessi sociali ed economici degli operatori rappresentati, di cui all'art. 2, comma 1, del presente Statuto, attraverso forme di concertazione con gli altri livelli del sistema confederale, nei rapporti con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, nazionali, comunitari ed internazionali e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale, rappresentando la Confederazione per quanto di propria competenza. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, “ANCRA - Confcommercio-Imprese per l'Italia” è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli degli operatori rappresentati nel proprio sistema associativo;
- c) valorizza gli interessi degli operatori rappresentati, promuovendo e riconoscendo il proprio ruolo economico e sociale;
- d) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza agli operatori rappresentati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
- e) provvede alla definizione dei criteri di qualità dell'attività svolta dagli operatori rappresentati, effettuando un monitoraggio permanente dei mercati e delle politiche categoriali;
- f) promuove, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;
- g) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statutari;
- h) favorisce, d'intesa con le gli altri livelli del sistema confederale, la costituzione ed il funzionamento, a livello territoriale, delle proprie articolazioni organizzative;
- i) partecipa alla contrattazione collettiva categoriale, negoziata e firmata congiuntamente a “Confcommercio-Imprese per l'Italia”, e stipula contratti ed accordi sindacali nazionali integrativi, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite con la Confederazione;
- j) ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;
- k) designa e nomina i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza della categoria sia richiesta o ammessa;
- l) si organizza, di norma, in maniera decentrata sul territorio, a livello provinciale, nell'ambito delle rispettive Organizzazioni provinciali di carattere generale aderenti a “Confcommercio-Imprese per l'Italia”;
- m) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.

## **Art. 6**

### *Adesione ed Inquadramento degli Associati*

1. Sono soci effettivi di “ANCRA - Confcommercio-Imprese per l’Italia”:
  - a) i Sindacati provinciali di “ANCRA - Confcommercio-Imprese per l’Italia” costituiti o comunque operanti nell’ambito delle Organizzazioni provinciali di carattere generale aderenti a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e rappresentativi degli operatori di cui all’art. 2, comma 1, del presente Statuto;
  - b) gli Operatori che svolgono la propria attività in una provincia ove non sia stato costituito o non sia operante, in termini significativi, il Sindacato provinciale di “ANCRA - Confcommercio-Imprese per l’Italia” nell’ambito della rispettiva Organizzazione provinciale di carattere generale aderente a “Confcommercio-Imprese per l’Italia”;
  - c) i Gruppi di aziende organizzate;
  - d) le Catene di vendita;
  - e) le Associazioni provinciali, regionali o nazionali di operatori.
2. Il Consiglio può deliberare l’ammissione, in qualità di socio aderente, di Organizzazioni, Associazioni, Enti ed Istituzioni che si prefiggono fini simili e comunque in armonia con quelli di “ANCRA - Confcommercio-Imprese per l’Italia”. Sulle domande di adesione a “ANCRA - Confcommercio-Imprese per l’Italia” delibera il Consiglio, contro le cui decisioni non è ammesso ricorso.
3. I soci aderenti non hanno accesso alle cariche sociali.
4. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l’adesione a “ANCRA - Confcommercio-Imprese per l’Italia” o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l’accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.
5. I soci, effettivi o aderenti, che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso “ANCRA - Confcommercio-Imprese per l’Italia”, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.
6. Ciascun operatore che entra a far parte di “ANCRA - Confcommercio-Imprese per l’Italia”, attraverso l’adesione ad una delle proprie componenti associative, è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.
7. Come gli altri livelli del sistema confederale, “ANCRA - Confcommercio-Imprese per l’Italia” si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell’adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi degli operatori rappresentati.

8. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli operatori rappresentati, "ANCRA - Confcommercio-Imprese per l'Italia" e la Confederazione potranno promuovere, previa approvazione del Consiglio Nazionale confederale, conseguenti protocolli d'intesa tra "ANCRA - Confcommercio-Imprese per l'Italia" e gli altri livelli del Sistema confederale interessati.

#### **Art. 7**

##### *Adesione: modalità e condizioni*

1. Per acquisire la qualifica di socio effettivo gli aventi diritto devono presentare domanda di ammissione sottoscritta dal Presidente del Sindacato provinciale richiedente o dal legale rappresentante delle altre tipologie di soci di cui all'art. 6, comma 1, lettere b), c), d), e). Sulla domanda delibera il Consiglio entro 60 giorni dalla ricezione della domanda stessa.
2. Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la deliberazione sarà notificata in forma ufficiale entro 30 giorni.
3. L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l'anno solare in corso e per il successivo.
4. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio, a mezzo lettera raccomandata, formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza.
5. Ai fini di un adeguato coordinamento e di quanto previsto dall'art. 6, comma 7, del presente Statuto, i Sindacati provinciali operanti nell'ambito delle Organizzazioni provinciali di carattere generale aderenti a "Confcommercio-Imprese per l'Italia", consegnano annualmente a "ANCRA - Confcommercio-Imprese per l'Italia" l'elenco nominativo degli operatori rappresentati.
6. I soci sono tenuti a corrispondere a "ANCRA - Confcommercio-Imprese per l'Italia" i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere di "ANCRA - Confcommercio-Imprese per l'Italia" e dalle delibere confederali, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi Organi competenti.
7. La posizione di iscritto ed il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.
8. Il Presidente di "ANCRA - Confcommercio-Imprese per l'Italia", sentito il Consiglio, può agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi.

## **Art. 8**

### *Decadenza e recesso*

1. La qualità di socio di “ANCRA - Confcommercio-Imprese per l’Italia” si perde:
  - a) per lo scioglimento di “ANCRA - Confcommercio-Imprese per l’Italia”;
  - b) per dimissioni, secondo i modi e nei termini di cui all'articolo 7, comma 4;
  - c) per espulsione in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dalla Confederazione o dai competenti Organi di “ANCRA - Confcommercio-Imprese per l’Italia” o per violazione delle norme del presente Statuto, nonché per comportamenti pubblici tendenti a ledere il prestigio e l'onorabilità degli Organi associativi di “ANCRA - Confcommercio-Imprese per l’Italia”, anche attraverso interventi divulgativi di fatti riguardanti l’attività di “ANCRA - Confcommercio-Imprese per l’Italia” con l’intento più o meno palese di denigrare l’organizzazione stessa;
  - d) per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
  - e) per mancato pagamento dei contributi sociali nei termini previsti;
  - f) per dichiarazione di fallimento, bancarotta semplice o fraudolenta.Nei casi sub c), d) ed e) di cui sopra delibera il Consiglio.
2. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

## **Art. 9**

### *Sanzioni*

1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di “ANCRA - Confcommercio-Imprese per l’Italia” e dalla Confederazione, sono:
  - a) la deplorazione scritta;
  - b) la sospensione;
  - c) l’espulsione.
2. La sanzione di cui alla lettera b) del superiore comma 1 comporta l’automatico impedimento dell’esercizio dei diritti sociali.

## **Art. 10**

### *Composizione Organi Associativi*

1. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi collegiali e monocratici, di “ANCRA - Confcommercio-Imprese per l’Italia”, nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale :
  - a) i legali rappresentanti o delegati delle diverse componenti associative di cui all’art. 6, comma 1 che siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che non si trovino in posizione debitoria verso “ANCRA - Confcommercio-Imprese per l’Italia”;

- b) gli operatori che operano nel settore di cui all'art. 2, comma 1, che fanno parte del sistema associativo di "ANCRA - Confcommercio-Imprese per l'Italia", attraverso l'adesione ad una delle proprie componenti associative di cui all'art. 6, comma 1, nonché i legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da "ANCRA - Confcommercio-Imprese per l'Italia" che siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che non si trovino in posizione debitoria verso "ANCRA - Confcommercio-Imprese per l'Italia";
- c) le persone che abbiano rivestito nel mandato precedente la carica di Vice Presidente di "ANCRA - Confcommercio-Imprese per l'Italia" anche se uscite dall'attività.
2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi collegiali e monocratici, di "ANCRA - Confcommercio-Imprese per l'Italia", solo quei candidati che hanno ottenuto almeno il 30% dei voti rappresentati nella sessione.
  3. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.
  4. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.
  5. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "ANCRA - Confcommercio-Imprese per l'Italia" comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale.
  6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di "ANCRA - Confcommercio-Imprese per l'Italia" sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

## **Art. 11**

### *Incompatibilità*

1. Presso "ANCRA - Confcommercio-Imprese per l'Italia" la carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, nonché quella di Direttore Generale, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

2. Attraverso delibera motivata del Consiglio, esclusivamente per la carica di membro di Giunta, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per le sole cariche elettive di Consigliere Regionale, Consigliere Provinciale, Consigliere Comunale e Consigliere Circoscrizionale, o cariche ad esse corrispondenti, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al superiore comma.
3. L'accettazione della candidatura o, comunque, l'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
4. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a "ANCRA - Confcommercio-Imprese per l'Italia".

### **Art. 12**

#### *Durata*

1. Presso "ANCRA - Confcommercio-Imprese per l'Italia" tutte le cariche elettive hanno la durata di 4 anni.
2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

### **Art. 13**

#### *Rieleggibilità del Presidente*

Presso "ANCRA - Confcommercio-Imprese per l'Italia" il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

### **Art. 14**

#### *Organi*

1. Gli Organi di "ANCRA - Confcommercio-Imprese per l'Italia" sono:
  - l'Assemblea;
  - il Consiglio;
  - il Presidente;
  - la Giunta;
  - il Collegio dei Revisori dei Conti;
  - il Collegio dei Probiviri.
2. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall'Organo di cui si fa parte determina, su decisione del Consiglio, la decadenza dalla relativa carica.

## **Art. 15**

### *Assemblea: composizione*

1. L'Assemblea di "ANCRA - Confcommercio-Imprese per l'Italia" è composta dai legali rappresentanti dei soci effettivi di cui all'art. 6, comma 1 e da quelli, senza diritto di voto, di ciascuno degli Organismi di cui all'art. 6, comma 2. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un proprio rappresentante o altro socio.
2. I voti spettanti ai soci effettivi sono attribuiti, in ragione dei contributi dovuti e corrisposti, con le seguenti modalità :
  - a) Ai soci di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) un voto ogni 10 iscritti.
  - b) Ai soci di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) un voto.
  - c) Ai soci di cui all'art. 6, comma 1, lettere c), d), e) un voto per ogni livello contributivo sottoscritto.
3. Il numero dei voti attribuito a ciascun socio non può, comunque, superare il 10% del totale dei voti attribuiti in base al disposto del precedente comma 2.
4. L'esercizio dei diritti sociali spetta esclusivamente ai soci in regola con il versamento dei contributi associativi relativi all'anno precedente.
5. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe oltre la propria.
6. Possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, con diritto di voto passivo, i soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lett. b) e c).
7. Possono assistere alle riunioni dell'Assemblea, oltre ai componenti degli Organi associativi previsti dal presente Statuto, i Direttori o Segretari dei Sindacati provinciali che siano in regola con il pagamento dei contributi associativi in corso e/o pregressi.

## **Art. 16**

### *Assemblea: competenze*

1. L'Assemblea di "ANCRA - Confcommercio-Imprese per l'Italia" è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
  - a) stabilisce le linee di politica sindacale e generale di "ANCRA - Confcommercio-Imprese per l'Italia";
  - b) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente – inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti –, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;
  - c) approva, entro lo stesso termine, il bilancio preventivo dell'anno successivo – inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" – e la delibera del Consiglio che stabilisce i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi;

- d) elegge, a scrutinio segreto:
    - il Consiglio, nella composizione e con le modalità previste all'art. 18;
    - il Collegio dei Revisori dei Conti;
    - il Collegio dei Probiviri.
  - e) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, demandato alla sua competenza.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria:
- a) delibera sulle modifiche statutarie, ai sensi dell'articolo 17, comma 10;
  - b) delibera sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", ai sensi dell'articolo 17, comma 11;
  - c) delibera sullo scioglimento di "ANCRA - Confcommercio-Imprese per l'Italia", ai sensi dell'art. 17, comma 12, e dell'art. 28 del presente Statuto;
  - d) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

### **Art. 17**

#### *Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento*

1. L'Assemblea di "ANCRA - Confcommercio-Imprese per l'Italia" è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno.
2. L'Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Consiglio, con propria deliberazione, o da un numero di componenti dell'Assemblea stessa che rappresenti non meno del 30% dei voti. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell'Assemblea entro i successivi 30 giorni.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria può essere convocata quando il Presidente o il Consiglio lo ritengano opportuno o su richiesta di tanti componenti dell'Assemblea che rappresentino non meno del 40% dei voti e che presentino uno schema di ordine del giorno.
4. La convocazione all'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è effettuata dal Presidente a mezzo raccomandata o con strumenti telematici aventi data certa, da inviarsi almeno 15 giorni prima della riunione. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell'Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione.

6. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei voti totali; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.
7. Alle elezioni delle cariche sociali, in caso di parità di voto si procederà al ballottaggio e, successivamente, in caso di ulteriore parità, si intenderà eletto il candidato con la maggiore anzianità di adesione a "ANCRA - Confcommercio-Imprese per l'Italia".
8. L'Assemblea nomina nel proprio seno il presidente, due scrutatori e il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa. Il Presidente di "ANCRA - Confcommercio-Imprese per l'Italia" ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di modifiche statutarie, di recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e di scioglimento di "ANCRA - Confcommercio-Imprese per l'Italia".
9. Fatto salvo quanto previsto all'art. 10, comma 6, per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente dell'Assemblea, a meno che l'Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.
10. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga di almeno il 50% dei voti complessivi. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nella sessione.
11. Il recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" è deliberato dall'Assemblea con una maggioranza del 50% dei suoi componenti e che rappresenti il 40% dei voti complessivi. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.
12. Per lo scioglimento di "ANCRA - Confcommercio-Imprese per l'Italia" è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga del 75% dei voti complessivi.

## **Art. 18**

### *Consiglio: composizione*

1. Il Consiglio di "ANCRA - Confcommercio-Imprese per l'Italia" è composto :
  - dall'immediato Past President;
  - da un massimo di 30 membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti;
  - da membri eventualmente cooptati ai sensi del successivo comma 2.

2. Su proposta del Presidente possono essere cooptati in Consiglio fino a un massimo di 5 operatori associati, in possesso di esperienze e competenze di particolare rilievo, nonché persone esperte nelle problematiche economiche, sindacali e giuridiche del settore rappresentato.
3. In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti eletti, l'intero Consiglio decade e l'Assemblea, da tenersi entro i successivi 90 giorni, è convocata senza indugio dal Presidente, per il rinnovo del Consiglio.

## **Art. 19**

### *Consiglio: competenze*

1. Il Consiglio determina le direttive dell'azione di "ANCRA - Confcommercio-Imprese per l'Italia", in accordo con gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.
2. Il Consiglio, inoltre:
  - a) elegge, nella sua prima riunione di insediamento, il Presidente;
  - b) su proposta del Presidente, elegge, tra i propri componenti, fino ad un massimo di 6 Vice Presidenti;
  - c) su proposta del Presidente, nomina, tra i Vice Presidenti, il Vice Presidente Vicario;
  - d) su proposta del Presidente, nomina, tra i Vice Presidenti, il Vice Presidente con delega all'Amministrazione;
  - e) elegge, tra i propri componenti, fino ad un massimo di 6 membri di Giunta;
  - f) su proposta del Presidente, nomina e revoca il Direttore Generale, e ne stabilisce gli emolumenti;
  - g) predispose ogni anno, secondo gli schemi predisposti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il bilancio preventivo ed i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - h) dichiara la decadenza dalle cariche sociali dei membri ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive e quella dei componenti morosi;
  - i) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statutari di "ANCRA - Confcommercio-Imprese per l'Italia";
  - j) delibera l'eventuale costituzione di Commissioni e Comitati Tecnici e ne determina le competenze;
  - k) delibera l'ammissione o l'esclusione come socio effettivo dei soggetti di cui all'art. 6, comma 1;
  - l) delibera l'ammissione o l'esclusione come socio aderente di Organizzazioni, Associazioni, Enti ed Istituzioni che perseguano finalità, principi e valori in armonia con quelli di "ANCRA - Confcommercio-Imprese per l'Italia";
  - m) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, per l'accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
  - n) promuove, mediante propria deliberazione, mirati ed articolati progetti di integrazione e coordinamento, razionalizzazione e sviluppo, del proprio sistema associativo, per l'elargizione da parte del Fondo Nazionale per lo Sviluppo del Sistema di contributi per la loro realizzazione come previsto all'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;

- o) delibera, su proposta del Presidente, le nomine dei rappresentanti di “ANCRA - Confcommercio-Imprese per l'Italia” presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere, nonché presso le società promosse e/o partecipate dalla stessa “ANCRA - Confcommercio-Imprese per l'Italia”;
- p) delibera i provvedimenti di decadenza e sanzione, ai sensi degli artt. 8 e 9 del presente Statuto, specificandone i motivi;
- q) può dotarsi di un proprio Regolamento e delibera in merito ad ogni altro Regolamento la cui definizione e approvazione sia ad esso demandata dal presente Statuto;
- r) può conferire la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del “titolare” di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo alla tutela dei dati personali;
- s) può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte del Consiglio, secondo modalità da esso stesso stabilite;
- t) può temporaneamente delegare, su proposta motivata del Presidente, alcuni dei propri compiti alla Giunta;
- u) può essere delegato dall'Assemblea ad apportare al presente Statuto modifiche testuali minori che si rendessero necessarie a seguito di non sostanziali modifiche dello Statuto Confederale, nonché a seguito di formali osservazioni provenienti dal Consiglio Nazionale di “Confcommercio-Imprese per l'Italia”;
- v) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

## **Art. 20**

### *Consiglio: modalità di convocazione e svolgimento*

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente di “ANCRA - Confcommercio-Imprese per l'Italia”, che lo presiede, almeno una volta l'anno o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, da almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero dal Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta; in caso di inerzia vi provvederà entro i successivi 10 giorni il Vice Presidente Vicario o un altro Vice Presidente in ordine di anzianità.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e l'ordine del giorno della riunione.
4. La convocazione deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata, telefax o e-mail, con preavviso di almeno 15 giorni. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo e-mail con preavviso di almeno 5 giorni.
5. Le sedute sono valide se risultano presenti almeno un terzo dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe.
6. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta.

7. Le votazioni del Consiglio sono di norma palesi, salvo che richiedano diversamente il Presidente oppure un terzo dei presenti e salvo che riguardino persone.

**Art. 21**  
*Presidente*

1. Il Presidente di “ANCRA - Confcommercio-Imprese per l’Italia”:
- rappresenta “ANCRA - Confcommercio-Imprese per l’Italia” ad ogni effetto di legge e statutario;
  - ha potere di firma, che può delegare;
  - viene sostituito dal Vice Presidente Vicario in caso di assenza od impedimento. In caso di vacanza in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni quale Presidente interinale, il Vice Presidente Vicario, il quale procede senza indugio alla convocazione dell’Assemblea elettiva, che dovrà svolgersi entro novanta giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.
2. Il Presidente:
- a) ha la rappresentanza politica di “ANCRA - Confcommercio-Imprese per l’Italia” ed esercita potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo;
  - b) ha la gestione ordinaria di “ANCRA - Confcommercio-Imprese per l’Italia”, provvede all’esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;
  - c) propone al Consiglio la nomina fino ad un massimo di 6 Vice Presidenti;
  - d) propone al Consiglio, tra i Vice Presidenti, la nomina del Vice Presidente Vicario;
  - e) propone al Consiglio, tra i Vice Presidenti, la nomina del Vice Presidente con delega all’Amministrazione;
  - f) propone al Consiglio la nomina e la revoca del Direttore Generale;
  - g) su proposta del Direttore Generale, approva l’ordinamento degli uffici;
  - h) può conferire incarichi o deleghe ai membri di Giunta, specificandone gli eventuali limiti;
  - i) può avvalersi di un Ufficio di Presidenza, composto dai Vice Presidenti;
  - j) convoca e presiede le riunioni delle Assemblee, del Consiglio e della Giunta;
  - k) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza di “ANCRA - Confcommercio-Imprese per l’Italia”, nominando avvocati e procuratori alle liti;
  - l) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;
  - m) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore di “ANCRA - Confcommercio-Imprese per l’Italia”, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio;
  - n) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio e della Giunta, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all’adozione dei relativi provvedimenti;
  - o) sentita la Giunta, può conferire incarichi particolari ai componenti del Consiglio, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;
  - p) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.

## **Art. 22**

### *Giunta : composizione e competenze*

1. La Giunta di “ANCRA - Confcommercio-Imprese per l’Italia” è composta:
  - dal Presidente, che la presiede;
  - dal Vice Presidente Vicario;
  - dall'immediato Past President;
  - dai Vice Presidenti;
  - da un massimo di 6 membri eletti dal Consiglio.
2. E' convocata dal Presidente, ogni volta lo ritenga necessario, a mezzo lettera raccomandata, telefax o e-mail con preavviso di almeno 10 giorni. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo e-mail con preavviso di almeno 5 giorni.
3. Le riunioni sono valide se risulta presente almeno un terzo più uno dei componenti. Non sono ammesse deleghe.
4. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta.
5. La Giunta:
  - a) affianca il Presidente nella promozione generale delle attività politiche ed organizzative di “ANCRA - Confcommercio-Imprese per l’Italia” e lo coadiuva nelle sue funzioni;
  - b) provvede all'attuazione delle deliberazioni consiliari;
  - c) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio, riferendone alla prima adunanza dello stesso per la ratifica del proprio operato;
  - d) può compiere tutti gli atti. che si rendano necessari nell'interesse di “ANCRA - Confcommercio-Imprese per l’Italia” e che non siano demandati dallo Statuto ad altri organi.
6. Alle riunioni della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

## **Art. 23**

### *Collegio dei Revisori dei Conti*

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di “ANCRA - Confcommercio-Imprese per l’Italia” è composto fino ad un massimo di 3 componenti eletti dall’Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d’età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili, secondo il disposto del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all’articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all’articolo 2403 e all’articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.

3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti costituito presso gli altri livelli del sistema confederale, con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo nazionale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.

#### **Art. 24**

##### *Collegio dei Probiviri*

1. Il sistema di garanzia statutario di “ANCRA - Confcommercio-Imprese per l’Italia” è assicurato dal Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 1 supplente.
3. La carica di Proboviro è incompatibile con analogha carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.
4. Nella prima riunione successiva all’elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.
5. Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.
6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.
7. Il Collegio dei Probiviri esercita le seguenti funzioni:
  - a) conciliativa, deliberando sulle controversie tra i soci di “ANCRA - Confcommercio-Imprese per l’Italia” circa l’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi;
  - b) consultiva, esprimendo pareri non vincolanti sull’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di “ANCRA - Confcommercio-Imprese per l’Italia”.
8. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

#### **Art. 25**

##### *Direttore Generale*

1. Il Direttore Generale di “ANCRA - Confcommercio-Imprese per l’Italia” è nominato e revocato dal Consiglio, su proposta del Presidente.
2. Il Direttore Generale:
  - a) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell’espletamento dei loro compiti;

- b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati di cui all'art. 19, comma 2, lettera j);
- c) è il capo del personale, assumendo i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
- d) è responsabile dell'attività organizzativa, del regolare funzionamento degli uffici e della conservazione dei documenti;
- e) coadiuva il Presidente e gli Organi collegiali nell'espletamento del loro mandato;
- f) può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;
- g) provvede all'amministrazione delle entrate e delle spese in relazione alle risultanze del bilancio consuntivo e preventivo approvato dall'Assemblea generale dei soci ed alle deliberazioni del Consiglio, della Giunta ed alle disposizioni del Presidente e del Vice Presidente con delega per l'Amministrazione.
- h) predispone annualmente lo schema del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'esame del Consiglio.

#### **Art. 26**

##### *Patrimonio, Amministrazione e Gestione Finanziaria*

1. Il patrimonio di "ANCRA - Confcommercio-Imprese per l'Italia" è costituito:
  - dai beni mobili ed immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso dell'Associazione;
  - dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate.
2. I proventi di "ANCRA - Confcommercio-Imprese per l'Italia" sono formati in particolare da :
  - quote sociali ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
  - contributi confederali ed erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema di cui all'art. 19 del vigente Statuto confederale;
  - erogazioni liberali e contributi, di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati a "ANCRA-Confcommercio-Imprese per l'Italia";
  - ogni bene lasciato in eredità o legato.
3. E' fatto divieto a "ANCRA - Confcommercio-Imprese per l'Italia" di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.

#### **Art. 27**

##### *Esercizio finanziario*

L'esercizio finanziario di "ANCRA - Confcommercio-Imprese per l'Italia" ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

**Art. 28**  
*Scioglimento*

In caso di scioglimento di “ANCRA - Confcommercio-Imprese per l’Italia”, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 29**  
*Rinvio*

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.